

REGOLE per l'ACCESSO e l'UTILIZZO del  
MARKETPLACE SPERIMENTALE della PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

## Sommarario

|  |    |
|--|----|
| Sezione I – Definizioni, oggetto e finalità del Marketplace .....  | 4  |
| Articolo 1 - Definizioni.....  | 4  |
| Articolo 2 - Oggetto .....   | 7  |
| Articolo 3 - Accesso ed utilizzo del Marketplace .....   | 7  |
| Articolo 3 bis – Marketplace sperimentale .....  | 8  |
| Sezione II – I soggetti che operano nel Marketplace .....  | 8  |
| Articolo 4 – Ministero dell’Economia e delle Finanze .....   | 8  |
| Articolo 5 - Consip.....   | 8  |
| Articolo 6 - Gestore del Sistema .....   | 8  |
| Articolo 7 - Unità Ordinante e Fornitore .....   | 9  |
| Sezione III – Registrazione e Abilitazione al Marketplace .....  | 10 |
| Capo I – La Registrazione dell’Unità Ordinante .....   | 10 |
| Articolo 8 – Unità Ordinanti legittimate a richiedere la Registrazione .....   | 10 |
| Articolo 9 - Domanda di Registrazione .....  | 10 |
| Articolo 10 – Registrazione e attivazione dell’Account .....   | 11 |
| Articolo 11 – Controlli e Sanzioni .....   | 11 |
| Articolo 12 - Modifica dei requisiti, rinnovo delle dichiarazioni e relative comunicazioni .....   | 12 |
| Articolo 13 – Durata, Sospensione e Revoca della Registrazione .....   | 12 |
| Articolo 14 - Richiesta di cancellazione della Registrazione .....   | 13 |
| Capo II – L’Abilitazione al Marketplace del Fornitore e dei prodotti .....   | 13 |
| Articolo 15 -Soggetti legittimati a richiedere l’Abilitazione e Bando di Abilitazione .....  | 13 |
| Articolo 16 – Domanda di Abilitazione .....  | 13 |
| Articolo 17 – Concessione dell’Abilitazione .....  | 14 |
| Articolo 18 – Estensione dell’Abilitazione dei prodotti .....  | 14 |
| Articolo 19 - Controlli e Sanzioni .....   | 15 |
| Articolo 20 - Modifica dei requisiti, rinnovo delle autocertificazioni e relative comunicazioni .....  | 16 |
| Articolo 21 - Durata dell’Abilitazione .....   | 16 |
| Articolo 22 - Sospensione e Revoca .....   | 16 |
| Articolo 23 – Disabilitazione dal Marketplace .....  | 17 |
| Sezione IV – Account, PIN e Firma Digitale .....   | 17 |
| Articolo 24 – Modalità di Conservazione e di Modifica dell’Account e del PIN– Modalità di conservazione dello strumento di Firma Digitale..... | 17 |
| Articolo 25 – Effetti dell’Uso dell’Account, del PIN e della Firma Digitale .....  | 19 |
| Sezione V – I Cataloghi dei Prodotti Abilitati e le Procedure di acquisto nel Marketplace .....  | 19 |
| Capo I – I Cataloghi dei Prodotti Abilitati .....  | 19 |
| Articolo 26 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati .....                                     | 19 |
| Articolo 27 – Formazione e pubblicazione del Catalogo .....  | 21 |
| Articolo 28 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi .....  | 21 |
| Articolo 29 - Disattivazione dei Cataloghi .....   | 22 |

|   |    |
|---|----|
| Capo II – I sistemi di acquisto nel Marketplace – Ordine Diretto ed RFQ .....   | 22 |
| Articolo 30 – Acquisto di beni e servizi .....  | 22 |
| Articolo 31 – Acquisto mediante Ordine Diretto.....   | 22 |
| Articolo 32 –Compilazione ed invio dell’Ordine Diretto .....  | 22 |
| Articolo 33 – Efficacia dell’Ordine Diretto e conclusione del Contratto .....   | 23 |
| Articolo 34 – Acquisto di beni e servizi tramite RFQ .....  | 24 |
| Articolo 35 – Risposta alla RFQ.....  | 24 |
| Articolo 36 – Chiusura della RFQ e conclusione del Contratto .....  | 25 |
| Capo III – Le informazioni relative all’esecuzione del Contratto .....  | 26 |
| Articolo 36 bis– Processi di spedizione, consegna ed eventuale restituzione degli<br>Articoli .....                                       | 26 |
| Sezione V – Garanzie, altre limitazioni di responsabilità e manleva .....   | 26 |
| Articolo 37 – Garanzia e responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del<br>Sistema.....  | 26 |
| Articolo 38 - Contenuto del Sito e del Marketplace .....  | 27 |
| Articolo 39 - Manleva.....  | 28 |
| Articolo 40 – Copyright.....  | 28 |
| Sezione VI – Comunicazioni e registrazioni di Sistema.....  | 29 |
| Articolo 41 - Comunicazioni .....   | 29 |
| Articolo 42 - Registrazioni Di Sistema.....   | 30 |
| Articolo 43 - Reti di comunicazione .....   | 30 |
| Articolo 44 - Manutenzione.....   | 30 |
| Articolo 45 – Richieste e contestazioni .....   | 30 |
| Sezione VII – Normativa Applicabile.....  | 31 |
| Articolo 46 - Normativa applicabile .....   | 31 |
| Articolo 47 - Termini e condizioni di accesso ed utilizzo del Marketplace e del<br>Sistema – Modifiche delle Regole del Marketplace ..... | 31 |
| Articolo 48 – Privacy .....   | 32 |
| Articolo 49 – Accesso agli atti.....  | 32 |
| Articolo 50 - Foro competente.....  | 50 |

## Sezione I – Definizioni, oggetto e finalità del Marketplace

### Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato a fianco riportato:

**Abilitazione:** il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione dei Fornitori e la presenza dei prodotti offerti nel Marketplace;

**Account:** l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User-ID e Password che consente alle Unità Ordinanti ed ai Fornitori la partecipazione al Marketplace;

**Amministrazione/i:** (uno tra) i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane qualora dispongano nell'ambito della propria autonomia l'applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002;

**Articolo:** il Prodotto Abilitato al Marketplace oggetto del Contratto e individuato in tutte le sue caratteristiche tecniche e commerciali dalla relativa riga del Catalogo del Fornitore Abilitato;

**Bando di Abilitazione:** uno dei bandi per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori e dei prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 101/2002;

**Capitolato tecnico:** l'allegato al Bando di Abilitazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche dei prodotti per i quali l'impresa richiede l'Abilitazione al Marketplace;

**Casella di posta elettronica del Fornitore:** la casella di posta elettronica assegnata dal Sistema al momento della presentazione della Domanda di Abilitazione a ciascun soggetto che richiede l'Abilitazione come Fornitore e destinata esclusivamente alle comunicazioni, richieste ed inviti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 101/2002 ed in generale alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Marketplace;

**Casella di posta elettronica dell'Unità Ordinante:** la casella di posta elettronica indicata dalla Unità Ordinante dell'Amministrazione al momento della presentazione della domanda di Registrazione;

**Casella di posta elettronica di Consip:** la casella di posta elettronica indicata nel Sito e destinata alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Marketplace da e per la Consip;

**Casella di posta elettronica del Gestore del Sistema:** la casella di posta elettronica indicata nel Sito e destinata alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Marketplace da e per il Gestore del Sistema;

**Catalogo del Fornitore Abilitato:** l'elencazione di beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore Abilitato ed esposti all'interno del Marketplace secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;

**Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto tra Unità Ordinante e Fornitore Abilitato in conformità a quanto stabilito dai Bandi di Abilitazione;

**Condizioni Particolari:** le clausole contrattuali predisposte dall'Unità Ordinante ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto nel procedimento di RFQ;

**Consip:** la società Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Contratto:** il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei servizi concluso nell'ambito del Marketplace tra il Fornitore Abilitato e l'Unità Ordinante;

**Disponibilità Massima di Periodo:** l'eventuale quantitativo garantito di prodotti di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo alle Unità Ordinanti nell'ambito del Mercato Elettronico, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Massima di Periodo si fa riferimento al numero di prodotti per i quali è stato concluso un Contratto tra Unità Ordinanti e Fornitore Abilitato (sia mediante ordine diretto sia mediante RFQ) nell'ambito del Marketplace in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico e decorrente a far data dalla pubblicazione del Catalogo nel Sito. (es: nel caso in cui la Disponibilità Massima di Periodo sia di 1000 prodotti ogni mese e il Catalogo è pubblicato il 15 marzo, il Fornitore Abilitato, ove ne riceva richiesta, sarà obbligato a fornire alle Unità Ordinanti nel Marketplace almeno 1000 prodotti nel Periodo 15 marzo – 14 aprile, almeno altri 1000 prodotti nel periodo 15 aprile – 14 maggio, e così via);

**Documenti del Marketplace:** l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Marketplace, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante, le Regole del Marketplace, i Termini e le Condizioni per l'utilizzo del Servizio, i Termini e le Condizioni per l'utilizzo delle Posta Elettronica, il Manuale Utente, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti abilitati al Marketplace;

**Domanda di Abilitazione:** la domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip conformemente a quanto indicato dal relativo Bando;

**D.P.R. 101/2002:** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 4 aprile 2002 *“Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2002;

**Firma Digitale:** il risultato della procedura informatica (validazione) fondata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 22 e segg. del D.P.R. n.445/2000;

**Fornitore:** indica sia l'impresa che richiede l'Abilitazione al Marketplace, sia il Fornitore Abilitato;

**Fornitore Abilitato:** il fornitore di beni e/o servizi a cui viene rilasciata l'Abilitazione al Marketplace;

**Gestore del Sistema:** il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da IBM Italia S.p.A. – Intesa S.p.A. – Sistemi Informativi S.p.A., nonché il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da AT Kearney S.p.A., Fabbrica Servizi Telematici S.r.l. ed Electronic Data Systems Italia S.p.A., dei quali si avvale Consip per la gestione tecnica del Marketplace, risultati aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita;

**Help Desk:** il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Marketplace fornito dal Gestore del Sistema;

**Importo Minimo di Consegna:** l'eventuale importo minimo indicato dal Fornitore ai sensi di quanto disposto nel relativo Capitolato Tecnico e fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale l'Unità Ordinante richiede al Fornitore Abilitato la consegna degli Articoli mediante Ordine Diretto e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore Abilitato non è tenuto ad effettuare la consegna;

**Lista dei Prodotti:** l'elenco dei prodotti per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione;

**Manuale Utente:** il manuale contenente le istruzioni tecniche ed operative che il Fornitore e l'Unità Ordinante devono seguire per operare all'interno del Sito e, in generale, del Marketplace;

**Marketplace (o Mercato Elettronico):** il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi, tra cui il D.P.R. n.384/2001, ed in base alle procedure e alle modalità indicate dalle presenti Regole ed in conformità a quanto stabilito dal Capo III del D.P.R. 101/ 2002;

**MEF:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Ordine Diretto (o Ordine):** la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall'Unità Ordinante al Fornitore Abilitato per l'acquisto di beni e/o servizi direttamente dal Catalogo;

**PIN:** acronimo di *Personal Identification Number*, un insieme dei dati in forma elettronica, ovverosia un codice numerico di cinque caratteri, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

**Periodo di Sperimentazione:** il lasso di tempo nel corso del quale il MEF/la Consip pongono in essere il Marketplace sperimentale;

**Processo di Autorizzazione:** la modalità informatica di verifica della correttezza e della validità dell'Account che consente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.P.R. 101/2002, di riferire le operazioni compiute nell'ambito dei sistemi informatici di negoziazione al Fornitore ed all'Unità Ordinante;

**Prodotto Abilitato:** il bene o il servizio abilitato al Marketplace sulla base del Bando di Abilitazione ed offerto nel Catalogo;

**Proposta (o Offerta):** la proposta contrattuale inviata dal Fornitore Abilitato all'Unità Ordinante a seguito del ricevimento di una RFQ;

**Punto di Consegna:** l'indirizzo indicato nell'Ordine Diretto o nella RFQ dall'Unità Ordinante presso il quale deve essere eseguito il Contratto;

**Registrazione:** il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Marketplace delle Unità Ordinanti delle Amministrazioni;

**Registrazioni di Sistema:** le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Marketplace (art. 1 lett. l , D.P.R. 101/2002);

**Regole:** le presenti Regole del Marketplace della Pubblica Amministrazione, che contengono i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Marketplace, e di cui fanno parte integrante e sostanziale gli Allegati (Allegato I Termini e Condizioni per l'utilizzo del Servizio; Allegato II Termini e Condizioni per l'utilizzo delle Posta Elettronica);

**Responsabile del procedimento:** il soggetto di volta in volta eventualmente individuato nel Bando di Abilitazione che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione;

**Richiesta di Offerta, Request For Quotation, RFQ:** l'invito a proporre inviato dall'Unità Ordinante ai Fornitori Abilitati dalla medesima selezionati;

**Sistema:** il Sistema Informatico per le procedure Telematiche di Acquisto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 101/2002, che supporta l'operatività del Marketplace;

**Sito:** il punto di presenza sulle reti telematiche [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Marketplace;

**Unità Ordinante o Punto Ordinante:** l'Amministrazione, nella persona del soggetto dotato nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e impegnare l'Amministrazione medesima all'acquisto di beni e servizi nel Marketplace e, in generale, ad operare all'interno del Marketplace;

**Utente del Sistema:** ogni soggetto che opera nel Sistema e/o nel Marketplace, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, le Unità Ordinanti, i Fornitori.

## **Articolo 2 - Oggetto**

1. Le presenti Regole, unitamente agli altri Documenti del Marketplace, disciplinano il funzionamento del Marketplace nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 46, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra gli Utenti del Marketplace.

2. Il Marketplace è costituito da una piattaforma informatica tramite la quale le Unità Ordinanti, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario da Cataloghi predisposti da Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Marketplace.

3. Lo strumento informatico di negoziazione utilizzato nel Marketplace garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

4. L'accesso tramite l'Account dei soggetti abilitati al Sistema comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, di tutti gli altri Documenti del Marketplace.

## **Articolo 3 - Accesso ed utilizzo del Marketplace**

1. L'accesso e l'utilizzo del Marketplace sono riservati ai soli soggetti appositamente abilitati o registrati conformemente a quanto disposto dal Bando di Abilitazione e dalla Sezione II delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e dal Gestore del Sistema e, in generale, dei Documenti del Marketplace.

2. L'accesso e l'utilizzo del Marketplace sono gratuiti, senza alcun costo in capo all'Unità Ordinante o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente indicati. In particolare, al fine di poter partecipare al Marketplace, l'Unità Ordinante e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a

propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di telecomunicazioni, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Marketplace.

### **Articolo 3 bis – Marketplace sperimentale**

1. Le presenti Regole potranno essere derogate, modificate e/o integrate in funzione delle esigenze tecniche, organizzative e operative che emergeranno nel corso del Periodo di Sperimentazione del Marketplace.

## **Sezione II – I soggetti che operano nel Marketplace**

### **Articolo 4 – Ministero dell'Economia e delle Finanze**

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Registrazione delle Unità Ordinanti delle Amministrazioni e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie.

### **Articolo 5 - Consip**

1. Consip è un autonomo soggetto di diritto, che svolge la propria attività entro i limiti delle funzioni e degli obiettivi e nel rispetto delle modalità e degli strumenti indicati dal Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001 e dalla Convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2001.

2. In particolare, sulla base di quanto sopra, Consip è incaricata dal MEF di provvedere alla progettazione, sviluppo ed organizzazione di un mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri Utenti del Marketplace: in particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, dell'Unità Ordinante, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dalle Unità Ordinanti e dai Fornitori nell'ambito del Marketplace.

### **Articolo 6 - Gestore del Sistema**

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica



del Marketplace e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, adottando le misure di sicurezza previste dal D.P.R. 318/1999.

## **Articolo 7 - Unità Ordinante e Fornitore**

1. Nei confronti delle altre Unità Ordinanti e del Fornitore, del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema, ciascuna Unità Ordinante opera esclusivamente in qualità di soggetto che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione di pertinenza. Ogni azione compiuta dall'Unità Ordinante sarà quindi imputata direttamente ed esclusivamente all'Amministrazione di pertinenza, con conseguente obbligo di darle attuazione.

2. Nel caso più Unità Ordinanti di una medesima Amministrazione siano Registrate al Marketplace, l'attività di ciascuna Unità Ordinante sarà riferibile all'Amministrazione di pertinenza e non avrà effetto nei confronti delle altre Unità Ordinanti.

3. Il Fornitore agisce nel Marketplace attraverso un legale rappresentante dotato dei necessari poteri che, attraverso l'Account rilasciato al medesimo, opera esclusivamente in suo nome e conto. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente a quest'ultimo.

4. L'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Marketplace e si impegnano ad utilizzarlo in buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole ed, in generale, dal Marketplace, in conformità a quanto disposto dalle Regole e dai Documenti del Marketplace e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 46 delle presenti Regole.

5. L'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Marketplace non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. L'Unità Ordinante ed il Fornitore si obbligano pertanto a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Marketplace si attuino turbative nel corretto svolgimento dei sistemi di negoziazione. Inoltre, l'Unità Ordinante ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto

diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.

## **Sezione III – Registrazione e Abilitazione al Marketplace**

### **Capo I – La Registrazione dell’Unità Ordinante**

#### **Articolo 8 – Unità Ordinanti legittimate a richiedere la Registrazione**

1. Nella Periodo di Sperimentazione del Marketplace, le Unità Ordinanti che hanno accesso sono individuate dal MEF di concerto con le medesime. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 bis, nel corso del Marketplace sperimentale il MEF potrà utilizzare modalità procedurali diverse da quelle indicate nel presente Capo.
2. Al termine della fase sperimentale, che verrà comunicato mediante apposito avviso sul Sito, saranno legittimati a richiedere la Registrazione per accedere al Marketplace le Unità Ordinanti delle singole Amministrazioni, al fine effettuare approvvigionamenti di beni e/o di servizi in nome e per conto di tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all’applicazione delle normative in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane se così dispongano nell’ambito della propria autonomia.

#### **Articolo 9 - Domanda di Registrazione**

1. Ciascuna Amministrazione può essere rappresentata nel Marketplace da più Unità Ordinanti, ognuna delle quali potrà richiedere al MEF la Registrazione al Marketplace.
2. L’Unità Ordinante che intende essere registrata deve compilare correttamente ed in ogni sua parte l'apposito modulo contenente la domanda di registrazione che verrà reso disponibile sul Sito, indicando, oltre ai propri dati identificativi, anche l’indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti all’utilizzo del Marketplace che avvengano tramite tale mezzo di comunicazione.
3. La domanda di Registrazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dall’Unità Ordinante ed inviata al MEF conformemente alle modalità indicate nel Sito.
4. Ad ogni Unità Ordinante sono associati, a cura del Gestore del Sistema ed ai sensi del successivo articolo 10, un Account ed un PIN. La Password e il PIN sono prescelti da ciascuna Unità Ordinante in occasione della presentazione della domanda di registrazione e vengono attivati al momento della Registrazione medesima.

5. L'Unità Ordinante richiedente garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a Consip, al Gestore del Sistema ed ai Fornitori Abilitati ed in genere agli Utenti del Sistema durante tutto il periodo di efficacia della Registrazione.

6. L'invio della richiesta di Registrazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Marketplace. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Marketplace da parte dell'Unità Ordinante ed in generale delle Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione della Registrazione, il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali, morali e anche di immagine, eventualmente subiti.

### **Articolo 10 – Registrazione e attivazione dell'Account**

1. Esaminata la domanda di Registrazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'utilizzo del Marketplace da parte dell'Amministrazione richiedente, il MEF emette il provvedimento di Registrazione, dandone notizia all'Amministrazione richiedente.

2. Contestualmente al provvedimento di Registrazione, il Gestore del Sistema attiva l'Account e il PIN associati all'Unità Ordinante, consentendo a quest'ultima l'accesso al Marketplace tramite il relativo Account.

### **Articolo 11 – Controlli e Sanzioni**

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, l'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o la Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione, rimanendo le Unità Ordinanti sole ed esclusive responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o la Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o inveritiere, di provvedimenti di Registrazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

2. Fermo quanto previsto al precedente comma, il MEF e/o la Consip si riservano la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dalle Unità Ordinanti all'atto della domanda di Registrazione e di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche inerenti ai requisiti di Registrazione dell'Unità Ordinante.

3. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte delle Unità Ordinanti comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.

4. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dalle Unità Ordinanti nell'ambito del Marketplace possono comportare l'immediata sospensione o revoca della Registrazione, con conseguente impossibilità delle Unità Ordinanti di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dagli Utenti del Sistema e/o da terzi.

## **Articolo 12 - Modifica dei requisiti, rinnovo delle dichiarazioni e relative comunicazioni**

1. L'Unità Ordinante si impegna, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della domanda di Registrazione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale revoca o sospensione della Registrazione.

2. L'Unità Ordinante si impegna, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Registrazione e prende atto ed accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata revoca o sospensione della Registrazione.

## **Articolo 13 – Durata, Sospensione e Revoca della Registrazione**

1. La Registrazione al Marketplace è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione di Consip, fatto salvo quanto indicato nei Bandi di Abilitazione e fatta comunque salva la disciplina della validità temporale dell'Account e del PIN di cui all'articolo 24.

2. Il MEF e/o Consip si riserva/no il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento la registrazione dell'Unità Ordinante, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

3. La registrazione dell'Unità Ordinante potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.

4. Successivamente alla revoca o alla sospensione della Registrazione, l'Unità Ordinante si impegna a non utilizzare l'Account e, in generale, a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Marketplace, salvo diversa espressa indicazione da parte di Consip.

## **Articolo 14 - Richiesta di cancellazione della Registrazione**

1. In qualsiasi momento ciascuna Unità Ordinante ha diritto di chiedere la cancellazione della propria Registrazione dal Marketplace, nel rispetto delle modalità previste nel Sito, e fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Successivamente all'invio della richiesta di cancellazione dal Marketplace, ciascuna Unità Ordinante si impegna a non utilizzare l'Account e, in generale, a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Marketplace, fatta salva l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti.

## **Capo II – L'Abilitazione al Marketplace del Fornitore e dei prodotti**

### **Articolo 15 -Soggetti legittimati a richiedere l'Abilitazione e Bando di Abilitazione**

1. L'Abilitazione dei Fornitori e dei prodotti al Marketplace avviene sulla base di appositi Bandi di Abilitazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 101/2002.
2. I Bandi di Abilitazione indicano, tra l'altro, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai soggetti che desiderano essere abilitati al Marketplace, nonché le specifiche tecniche che devono possedere i prodotti offerti per ottenere l'Abilitazione.
3. Tutti i soggetti che dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Bando di Abilitazione e che ottengano l'Abilitazione dei prodotti offerti potranno essere abilitati al Marketplace, nel rispetto delle condizioni contenute nel Bando di Abilitazione medesimo.
4. Fatto salvo quanto di volta in volta previsto nei Bandi di Abilitazione, l'Abilitazione di uno o più prodotti è presupposto indispensabile per il Fornitore al fine di ottenere l'Abilitazione al Marketplace. Il mancato rilascio o il mancato mantenimento dell'Abilitazione di almeno un Prodotto al Marketplace impediscono rispettivamente la concessione ed il mantenimento dell'Abilitazione del Fornitore.

### **Articolo 16 – Domanda di Abilitazione**

1. L'Abilitazione del Fornitore avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dall'apposito Bando di Abilitazione.
2. I soggetti interessati dovranno compilare correttamente ed in ogni sua parte l'apposito modulo contenente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito allegando la Lista dei Prodotti per i quali si richiede l'Abilitazione, sottoscriverlo per mezzo di Firma Digitale ed inviarlo a Consip conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso e nel Manuale Utente.

3. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a Consip ed al Gestore del Sistema, alle Unità Ordinanti e, in generale, a tutti gli Utenti del Sistema durante tutto il periodo di efficacia dell'Abilitazione.

4. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Marketplace. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Marketplace da parte del Fornitore, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell'Abilitazione, MEF, Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali, morali e anche di immagine, eventualmente subiti.

5. Al momento della presentazione della Domanda di Abilitazione il Sistema genera l'Account del Fornitore e gli assegna la relativa Casella di posta elettronica. Il Bando di Abilitazione e il Manuale Utente disciplinano le modalità di attivazione della Casella di Posta Elettronica del Fornitore. Tutte le comunicazioni, compresi il provvedimento di Abilitazione e l'eventuale rigetto della Domanda di Abilitazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di Posta Elettronica del Fornitore. Il Fornitore effettua le comunicazioni nei confronti di Consip e degli altri Utenti del Marketplace avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella. Il Fornitore prende atto ed accetta che in caso di diniego, revoca o mancata Abilitazione, la Casella di posta elettronica a lui assegnata al momento della presentazione della Domanda di Abilitazione sarà disattivata decorsi 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

### **Articolo 17 – Concessione dell'Abilitazione**

1. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dalla legge in capo al richiedente, esaminata la Lista dei Prodotti per i quali è richiesta l'Abilitazione, Consip, anche attraverso il Responsabile del procedimento all'uopo individuato, emette il provvedimento di Abilitazione entro il termine e con le modalità indicate nel Bando, dandone notizia al richiedente ed indicando i prodotti per i quali è stata concessa l'Abilitazione.

2. Contestualmente al provvedimento di Abilitazione, il Gestore del Sistema consente al Fornitore Abilitato l'accesso al Marketplace attivando il relativo Account ed il PIN generati con le modalità sopra descritte.

3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, Consip, anche attraverso il Responsabile del procedimento all'uopo individuato, potrà emettere motivato provvedimento di diniego di Abilitazione, dandone notizia al richiedente.

### **Articolo 18 – Estensione dell'Abilitazione dei prodotti**

1. Il Fornitore Abilitato potrà richiedere in qualsiasi momento l'estensione dell'Abilitazione ad altri prodotti che intende offrire nel Marketplace, ai sensi ed entro i limiti previsti nel relativo Bando.
2. A tal fine il Fornitore Abilitato dovrà seguire le apposite istruzioni presenti sul Sito.
3. Esaminati i prodotti per i quali è richiesta l'Abilitazione e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dalla legge in capo al richiedente, Consip, anche attraverso il Responsabile del procedimento all'uopo individuato, emette il provvedimento di Abilitazione dei prodotti entro il termine previsto nel relativo Bando, dandone notizia al Fornitore Abilitato.
4. Il Fornitore Abilitato dovrà quindi procedere all'inserimento dei Prodotti Abilitati nei Cataloghi, conformemente a quanto disposto nella Sezione V delle presenti Regole.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 3, Consip, anche attraverso il Responsabile del procedimento all'uopo individuato, potrà emettere motivato provvedimento di diniego della Abilitazione, dandone notizia al richiedente.

## **Articolo 19 - Controlli e Sanzioni**

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, l'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano che in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della Domanda di Abilitazione la Consip effettuerà i controlli previsti dalla legge, quelli previsti dal Bando di Abilitazione, nonché tutti i controlli che essa ritenesse di volta in volta opportuni. In ogni caso i Fornitori Abilitati rimangono soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che la Consip non assume alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o inveritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
2. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche anche a campione – anche successivamente al rilascio dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori all'atto della Domanda di Abilitazione ed in merito alla rispondenza dei prodotti offerti per l'Abilitazione alle specifiche tecniche indicate nel Bando. A tale fine Consip potrà richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi od elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione del Fornitore.
3. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte dei Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.

4. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai Fornitori nell'ambito del Marketplace comportano l'immediata sospensione o revoca dell'Abilitazione, con conseguente impossibilità dei Fornitori di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dagli Utenti del Sistema e/o da terzi.

#### **Articolo 20 - Modifica dei requisiti, rinnovo delle autocertificazioni e relative comunicazioni**

1. Il Fornitore si impegna a comunicare a Consip tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della Domanda di Abilitazione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale revoca o modifica dell'Abilitazione.

2. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare a Consip qualsiasi mutamento delle caratteristiche dei Prodotti Abilitati dichiarate nella Domanda di Abilitazione e, in generale, qualsiasi atto o fatto che possa essere rilevante ai fini dell'Abilitazione dei prodotti.

3. Prendendo atto che l'Abilitazione viene tra l'altro effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e che tali dichiarazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza e, ove sia necessario, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione.

4. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione scaduta o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti comportano l'automatica e immediata revoca o sospensione dell'Abilitazione del Fornitore.

#### **Articolo 21 - Durata dell'Abilitazione**

1. In assenza di diverse specifiche indicazioni contenute nei Bandi di Abilitazione, l'Abilitazione al Marketplace è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione di Consip, fatta in ogni caso salva la disciplina della validità temporale dell'Account e del PIN di cui all'articolo 24.

#### **Articolo 22 - Sospensione e Revoca**

1. Il MEF e/o Consip si riserva/no il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Marketplace, senza che il Fornitore Abilitato o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.



2. Consip si riserva altresì il diritto di sospendere ovvero di revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione di uno o più Prodotti Abilitati. Qualora il Fornitore Abilitato mantenga comunque l'Abilitazione per uno o più Prodotti Abilitati, esso continuerà ad essere abilitato al Marketplace con riferimento a tali prodotti.

3. Successivamente alla revoca o alla sospensione dell'Abilitazione al Marketplace, il Fornitore si impegna a non utilizzare l'Account e, in generale, a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Marketplace, salva diversa espressa indicazione da parte di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

### **Articolo 23 – Disabilitazione dal Marketplace**

1. Con le modalità previste nel Sito ciascun Fornitore Abilitato ha diritto di chiedere con un preavviso di 5 giorni di recedere e dunque di essere disabilitato dal Marketplace, fermi restando gli obblighi già assunti.

2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Marketplace, il Fornitore Abilitato si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore Abilitato che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Proposte a seguito di RFQ che eventualmente pervenissero dalle Unità Ordinanti ed a compiere esclusivamente le attività necessarie o utili per l'adempimento degli obblighi già assunti. Le Proposte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore Abilitato a seguito di RFQ dell'Unità Ordinante prima dell'avvenuta disabilitazione ovvero gli ordini diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.

## **Sezione IV – Account, PIN e Firma Digitale**

### **Articolo 24 – Modalità di Conservazione e di Modifica dell'Account e del PIN– Modalità di conservazione dello strumento di Firma Digitale**

1. User-ID, Password e PIN sono personali. L'Unità Ordinante ed il Fornitore sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti e riservati, a non divulgarli o comunque cederli a terzi, e ad utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Marketplace, al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

2. A tale fine sia il Fornitore che l'Unità Ordinante si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account e del PIN ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema e/o a Consip, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio.

3. L'Unità Ordinante ed il Fornitore sono consapevoli del fatto che la conoscenza dell'Account e del PIN da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Marketplace ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto registrato e/o abilitato.
4. L'Unità Ordinante ed il Fornitore esonerano pertanto Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account e del PIN da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire Consip ed il Gestore del Sistema per danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
5. In ogni caso, l'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account e del PIN comportano l'immediata revoca della Registrazione o dell'Abilitazione.
6. L'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto che, per esigenze di sicurezza, il codice PIN avrà una validità pari a sei mesi, e che pertanto, anteriormente a tale scadenza, ciascuno di essi è obbligato a generare un nuovo PIN con le modalità indicate nel Sito o comunque nel Manuale Utente. In ogni caso, in qualunque momento, l'Unità Ordinante e il Fornitore potranno procedere alla modifica del PIN con le medesime modalità.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti ovvero ancora in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account e/o del PIN il titolare dell'Account e del PIN deve immediatamente procedere alla modifica della Password e del PIN con le modalità indicate sul Sito ovvero nel Manuale Utente, fermo restando che comunque tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o all'Unità Ordinante titolare dell'Account e del PIN.
8. Nel caso in cui il Fornitore e/o l'Unità Ordinante abbiano dimenticato l'Account e/o il PIN dovranno prendere contatto con l'Help Desk, seguendo le istruzioni indicate sul Sito, per generare i nuovi codici.
9. In ogni caso di sottrazione o di furto da cui possa derivare comunque la abusiva divulgazione dell'Account e/o del PIN, il Fornitore o l'Unità Ordinante titolare dell'Account e del PIN dovrà comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'Help Desk indicato nel Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account e del PIN: il Fornitore e/o l'Unità Ordinante dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità.
10. In ogni caso, Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di disattivare in qualunque momento l'Account ed il PIN del Fornitore e dell'Unità Ordinante, fornendo le relative indicazioni all'Unità Ordinante e al Fornitore.

11. Il Fornitore e l'Unità Ordinante sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, e segnatamente l'art. 28 del D.P.R. 445/2000 ed ogni e qualsiasi istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

### **Articolo 25 – Effetti dell'Uso dell'Account, del PIN e della Firma Digitale**

1. L'utilizzo dell'Account e/o del PIN valgono ad attribuire incontestabilmente al soggetto cui sono stati rilasciati, e per essi ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Marketplace.
2. Le operazioni effettuate nell'ambito del Marketplace sono riferibili all'Unità Ordinante e al Fornitore sulla base del Processo di Autorizzazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.
3. L'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo del PIN o della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Marketplace costituiscono una violazione delle presenti Regole che potrà comportare la sospensione o la revoca dell'Abilitazione e della Registrazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
5. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con il PIN sono disciplinate dall'articolo 10 del D.P.R. 445/2000 e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

## **Sezione V – I Cataloghi dei Prodotti Abilitati e le Procedure di acquisto nel Marketplace**

### **Capo I – I Cataloghi dei Prodotti Abilitati**

#### **Articolo 26 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati**

1. Ciascun Fornitore Abilitato è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti Abilitati da inserire nel Marketplace, conformemente a quanto disposto dai Documenti del Marketplace e, di volta in volta, dai Bandi di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione.
2. Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico nei confronti delle Unità Ordinanti ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, fatto salvo il rispetto dell'Importo Minimo di Consegna ed il raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo, se prevista nel relativo Bando. Al momento del raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo, e fino al termine del periodo di riferimento, il Fornitore Abilitato avrà la facoltà di rifiutare gli Ordini Diretti ricevuti dalle Unità Ordinanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33. La medesima facoltà di rifiutare un Ordine Diretto spetta al Fornitore Abilitato nel caso in cui l'Ordine Diretto stesso abbia un valore inferiore all'Importo Minimo di Consegna.
3. Il Catalogo dovrà contenere tutti i prodotti per i quali è stata concessa l'Abilitazione. Il Fornitore Abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i prodotti per i quali è stata concessa l'Abilitazione siano effettivamente disponibili.
4. Il Fornitore Abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti Abilitati ivi inseriti. L'Unità Ordinante ed il Fornitore Abilitato riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a riportare informazioni fornite da terze parti e pertanto esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità con riferimento alla correttezza, completezza, veridicità del contenuto dei Cataloghi. In particolare, l'eventuale materiale illustrativo predisposto dal Fornitore Abilitato e le immagini dei Prodotti Abilitati non sono oggetto di alcuna verifica o controllo, nemmeno formale, da parte di Consip.
5. Il Fornitore Abilitato garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti Abilitati inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore Abilitato si impegna a non inserire nel Catalogo prodotti di cui sia vietata la vendita o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. L'Unità Ordinante ed il Fornitore Abilitato riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti Abilitati offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati dai Fornitori Abilitati alle Amministrazioni, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sugli Articoli, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Marketplace tra i Fornitori Abilitati e le Unità Ordinanti.

## **Articolo 27 – Formazione e pubblicazione del Catalogo**

1. Entro 10 giorni successivi al rilascio dell'Abilitazione, o dal diverso termine indicato dal Bando di Abilitazione o sul Sito, il Fornitore Abilitato – anche avvalendosi di terzi - predispone il proprio Catalogo dei Prodotti Abilitati e lo invia al Gestore del Sistema. Esso dovrà contenere tutti i Prodotti Abilitati ed esclusivamente questi ultimi. E' fatto espresso divieto al Fornitore Abilitato di inserire nel Catalogo prodotti diversi dai Prodotti Abilitati o, in ogni caso, indicazioni o contenuti difforni da quelli indicati nelle Liste dei Prodotti e, in generale, nella documentazione inviata ai fini dell'ottenimento dell'Abilitazione. Il Catalogo è creato seguendo le istruzioni impartite dal Gestore del Sistema ed in base alle modalità indicate nel Sito.
2. Il Catalogo inviato dal Fornitore Abilitato al Gestore del Sistema sarà sottoposto ad un'attività di verifica formale e normalizzazione da parte del Gestore del Sistema medesimo.
3. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti Abilitati inseriti nel Catalogo.
4. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del Catalogo, il Gestore del Sistema svolge l'attività di cui al comma 2 e mette a disposizione del Fornitore Abilitato il Catalogo normalizzato. Entro i 3 giorni lavorativi successivi, o entro quel diverso termine indicato dal Bando o nel Sito, il Fornitore Abilitato approva il Catalogo sottoscrivendolo con Firma Digitale per la pubblicazione sul Sito. La pubblicazione del Catalogo avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del Catalogo sottoscritto digitalmente dal Fornitore Abilitato.

## **Articolo 28 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi**

1. Il Fornitore Abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura che i Prodotti Abilitati offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate. La richiesta di modifica deve essere sottoscritta con Firma Digitale ed è soggetta alle medesime verifiche di conformità di cui al precedente articolo 27. In ogni caso le modifiche dei Cataloghi dovranno essere effettuate nel pieno rispetto ed entro i limiti consentiti dal Bando di Abilitazione e dal relativo Capitolato Tecnico, dalle presenti Regole del Marketplace e, in generale, dai Documenti del Marketplace.
3. Le modifiche effettuate sui Cataloghi non potranno essere opponibili alle Unità Ordinanti se non a partire dal momento della loro pubblicazione, fermo restando pertanto l'obbligo per il Fornitore Abilitato di applicare i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo al momento dell'invio dell'Ordine Diretto da parte dell'Unità Ordinante, e fatto comunque salvo il raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo e dell'Importo Minimo di Consegna.

## **Articolo 29 - Disattivazione dei Cataloghi**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 22 in caso di revoca, la Consip potrà procedere alla disattivazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Cataloghi del Marketplace, dandone comunicazione motivata al Fornitore Abilitato.
2. La disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti delle Unità Ordinanti a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore Abilitato.

## **Capo II – I sistemi di acquisto nel Marketplace – Ordine Diretto ed RFQ**

### **Articolo 30 – Acquisto di beni e servizi**

1. L'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Unità Ordinanti potrà avvenire a mezzo Ordini Diretti o Richieste di Offerta (RFQ), secondo le modalità indicate agli articoli che seguono.

### **Articolo 31 – Acquisto mediante Ordine Diretto**

1. Ferma restando l'applicabilità delle procedure previste dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia e, in generale, delle norme dell'ordinamento applicabili alle Amministrazioni ed ai Fornitori Abilitati, l'Unità Ordinante che intenda approvvigionarsi direttamente da Catalogo, senza effettuare Richieste di Offerta, potrà predisporre un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito.

### **Articolo 32 – Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto**

1. L'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Marketplace tra cui, a titolo esemplificativo, l'Importo Minimo di Consegna. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con Firma Digitale dall'Unità Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito e del Manuale Utente. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente ad inviare alla Casella di posta elettronica del Fornitore Abilitato e dell'Unità Ordinante un messaggio con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

### **Articolo 33 – Efficacia dell’Ordine Diretto e conclusione del Contratto**

1. L’Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Marketplace, ha l’efficacia di accettazione dell’Offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore Abilitato: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene registrato dal Sistema, il Contratto di prestazione dei beni o servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo quanto stabilito in caso di raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo di cui ai successivi commi 3 e 4 e fatto salvo il rispetto dell’Importo Minimo di Consegna stabilito dal Fornitore, ai sensi del successivo comma 5.
2. Al Contratto concluso e composto dal modulo d’Ordine e dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto Abilitato sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
3. Nel caso in cui sia stata superata la Disponibilità Massima di Periodo relativa ad un Prodotto Abilitato prima o in occasione del ricevimento dell’Ordine Diretto da parte dell’Unità Ordinante, entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare all’Unità Ordinante il superamento, anche soltanto parziale, della Disponibilità Massima di Periodo, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore Abilitato. In tale caso l’offerta a Catalogo del Fornitore Abilitato e l’Ordine dell’Unità Ordinante, così come il Contratto da essi scaturito, saranno da considerare del tutto privi di efficacia e l’Unità Ordinante dovrà provvedere ad annullare l’Ordine Diretto presente sul Sistema, servendosi delle funzionalità del Sistema contenute nella sezione “Consegne e Resi” e seguendo le istruzioni indicate sul Sito. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Massima di Periodo sia soltanto parziale, l’Unità Ordinante, una volta annullato il precedente Ordine Diretto ormai privo di efficacia, avrà la facoltà di inviare un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto Abilitato, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altre Unità Ordinanti. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo, il Fornitore Abilitato intenda ugualmente dare corso all’Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione all’Unità Ordinante entro il termine previsto (2 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace.
4. L’Ordine Diretto il cui valore è inferiore all’Importo Minimo di Consegna stabilito dal Fornitore Abilitato è privo dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto.

## **Articolo 34 – Acquisto di beni e servizi tramite RFQ**

1. L'Unità Ordinante che intenda richiedere una o più Proposte per l'acquisto di uno o più Prodotti Abilitati a Catalogo potrà compilare l'apposito modulo di RFQ, eventualmente specificando i criteri scelti - tra le opzioni poste dal Sistema stesso - sulla base dei quali intende valutare le Proposte ricevute, confermarlo a mezzo di PIN ed inviarlo ai Fornitori Abilitati prescelti. Nel corso del Periodo di Sperimentazione l'unico criterio di valutazione che potrà essere richiesto dalle RFQ e che verrà valutato dal Sistema ai fini della formazione della graduatoria delle Proposte ricevute è quello del miglior prezzo. A pena di invalidità della RFQ medesima e delle relative Proposte, l'Unità Ordinante è tenuta ad indicare nell'apposito modulo di RFQ il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Proposta nonché il termine entro il quale la Proposta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'art. 35 comma 1 e potrà pertanto essere eventualmente accettata dall'Unità Ordinante.
2. L'Unità Ordinante può predisporre un documento contenente Condizioni Particolari di Contratto da allegare al predetto modulo di RFQ. Ai fini della sua validità ed efficacia, il documento contenente le Condizioni Particolari di Contratto dovrà essere sottoscritto dall'Unità Ordinante a mezzo di Firma Digitale.
3. L'Unità Ordinante potrà unicamente richiedere Proposte relativamente a Prodotti Abilitati contenuti nei Cataloghi dei Fornitori Abilitati. Prodotti diversi non presenti a Catalogo non potranno in nessun caso essere oggetto di RFQ. In caso di violazione del presente articolo, Consip ed il Gestore del Sistema potranno irrogare le opportune sanzioni al Fornitore Abilitato. Tali sanzioni potranno andare dalla sospensione temporanea dal Marketplace fino ad arrivare – nei casi più gravi – all'esclusione ed alla conseguente revoca dell'Abilitazione.

## **Articolo 35 – Risposta alla RFQ**

1. Il Fornitore Abilitato che intende inviare una Proposta a fronte del ricevimento della RFQ compila i campi del modulo allo stesso riservati e, dopo aver apposto il proprio PIN, sottoscrive a mezzo Firma Digitale il relativo documento generato dal Sistema entro il termine stabilito dall'Unità Ordinante per l'invio delle Proposte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una Proposta contrattuale rivolta all'Unità Ordinante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RFQ, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Proposta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti dell'Importo Minimo di Consegna ed alla Disponibilità Massima di Periodo. Il Fornitore Abilitato verrà informato tramite un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal Sistema del buon esito della procedura sopra descritta.
2. Il Fornitore Abilitato potrà rispondere alla RFQ esclusivamente offrendo all'Unità Ordinante i Prodotti Abilitati presenti nel proprio Catalogo. Prodotti diversi da quelli abilitati e da quelli presenti a Catalogo non potranno in nessun caso essere oggetto di risposta a RFQ. La Proposta del Fornitore Abilitato deve comprendere tutti i Prodotti Abilitati oggetto della RFQ inviata dall'Unità Ordinante. Non sono ammesse Proposte parziali, aventi ad oggetto alcuni soltanto dei Prodotti Abilitati richiesti nella RFQ.



3. In caso di violazione del presente articolo la Consip ed il Gestore del Sistema potranno irrogare le opportune sanzioni al Fornitore. Tali sanzioni potranno andare dalla sospensione temporanea dal Marketplace fino ad arrivare – nei casi più gravi – all’esclusione ed alla conseguente revoca dell’Abitazione.

### **Articolo 36 – Chiusura della RFQ e conclusione del Contratto**

1. Sulla base dei criteri di valutazione della RFQ indicati dall’Unità Ordinante, il Sistema stila automaticamente una graduatoria delle Proposte inviate dai Fornitori. Nel corso del Periodo di Sperimentazione l’unico criterio di valutazione delle Proposte dei Fornitori considerato dal Sistema sarà quello del miglior prezzo.

2. Sulla base della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Proposte contrattuali inviate dai Fornitori, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti dalla Pubblica Amministrazione, l’Unità Ordinante, verificata la corrispondenza della Proposta del Fornitore alla RFQ a questo inviata, potrà alternativamente:

- a) accettare una delle Proposte entro il termine di validità ed irrevocabilità della Proposta stabilito in occasione dell’invio della RFQ. In tal caso il Sistema genera un “Documento di Accettazione”, che contiene le condizioni contrattuali applicabili, e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore Abilitato prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema e verrà inviata apposita comunicazione alla Casella di posta elettronica del Fornitore Abilitato prescelto;
- b) non accettare alcuna delle proposte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità della Proposta stabilito in occasione dell’invio della RFQ ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RFQ secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

3. Nel caso di RFQ avente ad oggetto più Prodotti Abilitati, il Sistema fornirà un’unica graduatoria complessiva delle Proposte pervenute da ciascun Fornitore Abilitato; l’accettazione dell’Unità Ordinante dovrà avere ad oggetto l’intera Proposta del Fornitore Abilitato prescelto. Non sono ammesse accettazioni parziali.

In ogni caso, l’idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore Abilitato da parte dell’Unità Ordinante dipende dai criteri scelti ed utilizzati dall’Unità Ordinante per la RFQ e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti dalla Pubblica Amministrazione. Spetta pertanto all’Unità Ordinante valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria e decidere di concludere il Contratto con un determinato Fornitore Abilitato.

4. Il Contratto concluso e composto dalla Proposta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Accettazione dell’Unità Ordinante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Prodotto Abilitato oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente esistenti; ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.

5. Nel caso di RFQ il raggiungimento della Disponibilità Massima di Periodo o il mancato rispetto dell'Importo Minimo di Consegna non impediscono in alcun modo il perfezionamento del Contratto. I Contratti conclusi mediante RFQ sono computati ai fini del conteggio per la determinazione della Disponibilità Massima di Periodo.

### **Capo III – Le informazioni relative all'esecuzione del Contratto**

#### **Articolo 36 bis– Processi di spedizione, consegna ed eventuale restituzione degli Articoli**

1. L'Unità Ordinante ed il Fornitore prendono atto che durante il Periodo di Sperimentazione tutte le attività e le operazioni relative alla fase di esecuzione del Contratto non verranno supportate dal Sistema e dovranno pertanto essere compiute nei modi e con le formalità prescritti dalle leggi applicabili.

2. L'Unità Ordinante ed il Fornitore si impegnano in ogni caso a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 13 e 22 delle presenti Regole.

In particolare l'Unità Ordinante e il Fornitore si impegnano a fornire a Consip le informazioni relative alle consegne ed alle eventuali restituzioni degli Articoli attraverso l'apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.

### **Sezione V – Garanzie, altre limitazioni di responsabilità e manleva**

#### **Articolo 37 – Garanzia e responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema**

1. Il Marketplace si basa su una piattaforma tecnologica realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure. Il Gestore del Sistema si impegna a mantenere elevati standard di qualità nella fornitura del servizio.

2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire le Unità Ordinanti, i Fornitori Abilitati o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Marketplace.

3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori Abilitati e le Unità Ordinanti né è in grado di accertare o garantire che le Unità Ordinanti e i Fornitori Abilitati agiscano nell'ambito del Marketplace nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Le Unità Ordinanti ed i Fornitori Abilitati, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Marketplace.

### **Articolo 38 - Contenuto del Sito e del Marketplace**

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Marketplace forniti dal MEF, dalla Consip e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal Sito e dal Sistema. Si richiamano a tale riguardo i Termini e le Condizioni per l'utilizzo del Servizio di cui all'Allegato I delle Regole.

2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Marketplace a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e dell'Unità Ordinante.

3. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.

4. I siti Internet di terze parti cui si può accedere tramite i link posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.

5. Le uniche garanzie relative ai beni ed ai servizi presentati nei Cataloghi e forniti tramite il Marketplace sono quelle rilasciate dal Fornitore Abilitato. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni ed ai servizi presentati nei Cataloghi dal Fornitore Abilitato, ai beni ed ai servizi acquistati dall'Unità Ordinante ed alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori Abilitati. La Consip ed il Gestore del Sistema, rispettivamente, abilitano i Fornitori ed attivano i relativi Account sulla base dei requisiti e con le modalità stabiliti dal Bando di Abilitazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

6. Il MEF ed il Gestore del Sistema, rispettivamente, registrano le Unità Ordinanti ed attivano i relativi Account sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 101/2002 e non assumono alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori per l'attività svolta dalle Unità Ordinanti stesse.

## **Articolo 39 - Manleva**

1. L'Unità Ordinante ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, dalla Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti del Marketplace o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Marketplace o della violazione della normativa vigente.

## **Articolo 40 – Copyright**

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, i testi scritti contenuti nel Marketplace, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.

2. L'Unità Ordinante ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed alla Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Marketplace tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i beni protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti alla Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Marketplace.

3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà della Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.

4. I marchi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali marchi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.

5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Marketplace ed alle seguenti condizioni:

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Marketplace. In ogni caso, non possono essere divulgati o distribuiti;
- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2002 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

## **Sezione VI – Comunicazioni e registrazioni di Sistema**

### **Articolo 41 - Comunicazioni**

1. Salvo che non sia imposta o richiesta dal Sistema una modalità diversa quale, ad esempio, l'invio di moduli predefiniti, tutte le comunicazioni effettuate dall'Unità Ordinante o dal Fornitore e dai medesimi ricevute nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate utilizzando le rispettive Caselle di posta elettronica indicate dagli stessi al momento della Registrazione ovvero assegnate dal Sistema.
2. L'utilizzo della propria Casella di posta elettronica comporta l'integrale e completa accettazione dei Termini e delle Condizioni di utilizzo della Posta Elettronica (Allegato II) alle presenti Regole). Il soggetto che richiede l'Abilitazione ed il Fornitore prendono atto che l'utilizzo della Casella di posta elettronica è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Marketplace, e garantiscono pertanto che non utilizzeranno tale Casella di posta elettronica per comunicazioni estranee o comunque non inerenti l'utilizzo predetto.
3. Il Fornitore e l'Unità Ordinante riconoscono che le registrazioni di Sistema degli accessi, dei collegamenti e delle operazioni compiute nell'ambito del Marketplace e conservate nel Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi legislativamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90 e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Qualsiasi comunicazione inviata al Fornitore si avrà per eseguita con le modalità indicate dall'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 101/2002.
5. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Marketplace si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nella Casella di posta elettronica indicata dal destinatario.
6. Il Fornitore si impegna a verificare in maniera continuativa e sollecita il contenuto della propria Casella di posta elettronica e ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Marketplace, tenendo indenne MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Marketplace.
7. MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

## **Articolo 42 - Registrazioni Di Sistema**

1. Le operazioni effettuate dagli Utenti del Marketplace si intendono compiute nell'unità di tempo risultante dalle registrazioni di Sistema secondo il tempo del Sistema.
2. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Le registrazioni di Sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Articolo 43 - Reti di comunicazione**

1. L'Unità Ordinante ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema del Marketplace.

## **Articolo 44 - Manutenzione**

1. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori Abilitati ed alle Unità Ordinanti gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori Abilitati e le Unità Ordinanti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Marketplace potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

## **Articolo 45 – Richieste e contestazioni**

1. Ogni eventuale richiesta, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Marketplace, ivi comprese quelle relative all'Abilitazione ed alla Registrazione, dovranno essere rivolte all'Help Desk presso i recapiti indicati nel Sito.
2. Le contestazioni relative al Marketplace dovranno essere trasmesse alla Consip ed al Gestore del Sistema per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato alla casella di posta elettronica di ciascuno dei soggetti sopraindicati.

## **Sezione VII – Normativa Applicabile**

### **Articolo 46 - Normativa applicabile**

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti del Marketplace operano nel rispetto ed in attuazione del D.P.R. 101/2002, della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e, in generale, dalla legge italiana e comunitaria. Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti del Marketplace, il Marketplace ed ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito dello stesso – inclusi i Contratti di approvvigionamento degli Articoli stipulati tra Unità Ordinanti e Fornitori Abilitati - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

### **Articolo 47 - Termini e condizioni di accesso ed utilizzo del Marketplace e del Sistema – Modifiche delle Regole del Marketplace**

1. L'accesso e la partecipazione al Marketplace comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti del Marketplace e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio di comunicazioni presso le rispettive Caselle di posta elettronica.

2. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Marketplace e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio di comunicazioni presso le rispettive le Caselle di posta elettronica, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell'ambito del Marketplace, Consip si riserva il diritto di adottare i provvedimenti di sospensione o revoca della Registrazione o dell'Abilitazione di cui agli articoli 13 e 22, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori Abilitati ed alle Unità Ordinanti l'avvenuta modifica a mezzo di posta elettronica e pubblicando sul Sito le modifiche apportate: in tal caso, le Unità Ordinanti ed i Fornitori abilitati potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata all'indirizzo indicato nel Sito al MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema ciascuno per la propria competenza, entro 10 giorni dall'avvenuto invio della e-mail con cui è stata comunicata la variazione delle Regole (pubblicazione della comunicazione). In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili all'Unità Ordinante ed al Fornitore a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

4. Nel caso in cui più Unità Ordinanti appartenenti ad una medesima Amministrazione fossero registrate al Marketplace, la richiesta di cancellazione di una Unità Ordinante non comporta in

alcun modo la cancellazione delle altre Unità Ordinanti, che rimarranno registrate al Marketplace.

5. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo costante dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema e del Marketplace. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo del Marketplace comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.

#### **Articolo 48 – Privacy**

1. Il MEF e la Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, sono i titolari del trattamento dei dati personali effettuati per il corretto funzionamento del Marketplace e per le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati.

2. Il Gestore del Sistema è il responsabile del trattamento dei dati personali dell'Unità Ordinante e del Fornitore, con particolare riferimento alla materia della sicurezza del Sistema ed assicura il rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge 675/1996, del D.P.R. 318/1999, dei Regolamenti di attuazione ed in generale delle norme vigenti.

3. L'accesso alle aree riservate del Sistema tramite anche il solo Account comporta l'accettazione delle informative mostrate all'Utente in sede di Abilitazione, registrazione o accesso nonché il rilascio del consenso per i trattamenti ove questo occorra per finalità legate alla comunicazione e diffusione dei dati.

#### **Articolo 49 – Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul Sito si esercita, previa autorizzazione specifica concessa da Consip o da quel diverso soggetto responsabile, con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico delle attività compiute all'interno del Marketplace. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato con l'invio del documento richiesto alla Casella di posta elettronica assegnata all'Utente del Sistema ovvero da questo indicata al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema.

#### **Articolo 50 – Foro competente**

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti Regole, gli Utenti del Sistema stabiliscono ed accettano la



competenza esclusiva del Foro di Roma, fatta salva la clausola di Foro di cui alle Condizioni Generali o Speciali di Contratto e fatte salve le norme inderogabili di legge in tema di Foro della Pubblica Amministrazione.

**Allegati:**

I - Termini e Condizioni per l'utilizzo del Servizio

II - Termini e Condizioni per l'utilizzo delle Posta Elettronica